

Numero  
**3622**

**aa**

**1**

Bellinzona  
**10 luglio 2024**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## **Il Consiglio di Stato**

Signora  
Lara Filippini  
Deputata al Gran Consiglio

### **Interrogazione n. 81.22 del 6 giugno 2022**

#### **Dietisti, nutrizionisti riconosciuti e il sottobosco di pseudo professionisti che mettono in pericolo la salute pubblica: quali controlli da parte del Cantone?**

Signora deputata,

prima di entrare nel merito della summenzionata interrogazione, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene opportuno fornirle le seguenti precisazioni.

Come correttamente indicato nel testo dell'interrogazione, l'attività di nutrizionista non è un'attività sanitaria. Non rientra infatti né nell'elenco dell'art. 2 della legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan), relativo alle professioni sanitarie con formazione a livello di scuole universitarie, né in quello dell'art. 54 della legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan), che regola gli operatori sanitari abilitati ad esercitare sotto la propria responsabilità.

L'attività di nutrizionista non è neppure una professione regolamentata in altri ambiti, al di fuori del contesto sanitario. Infatti non figura nell'elenco delle professioni o attività regolamentate in Svizzera pubblicato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Questo implica che per l'accesso e l'esercizio di questa professione non sono necessari una formazione o un diploma particolari. L'esercizio di questa professione soggiace quindi unicamente alle regole generali previste dal Codice delle obbligazioni e dal Codice penale.

Il nutrizionista non è pertanto un professionista attivo in ambito sanitario e per questo può prendersi a carico solo persone sane. Egli può pertanto occuparsi di allestire diete in soggetti che non presentano patologie. Non può per contro effettuare diagnosi e nemmeno prescrivere farmaci. L'attività quale consulente o coach in ambito nutrizionale è unicamente possibile se non è invaso il campo d'attività della professione di dietista.

Quest'ultimo è infatti un professionista attivo in ambito sanitario ai sensi della legislazione federale (art. 2 LPSan), che si prende a carico anche pazienti con problemi di salute specifici in relazione all'alimentazione. Fino al 2020, questa figura professionale era disciplinata unicamente dalla Legge sanitaria, che già allora prevedeva l'obbligo di autorizzazione per esercitare l'attività. Con l'entrata in vigore della legge federale sulle

professioni sanitarie (LPSan), il 1° febbraio 2020, l'attività dei dietisti è regolamentata anche a livello federale. La LPSan ha in particolare fissato i requisiti unitari, validi in tutta la Svizzera sia in materia di formazione sia per quel che concerne l'esercizio della propria professione.

Essendo un'attività regolamentata, l'esercizio della professione di dietista è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione (art. 11 LPSan e art. 53 Legge sanitaria), che viene rilasciata se l'operatore sanitario adempie determinate condizioni.

Chi vuole esercitare questa professione deve quindi presentare domanda di autorizzazione e provare, tra le altre condizioni, di essere in possesso di un titolo di formazione riconosciuto secondo la LPSan e iscritto nel registro federale NAREG (registro nazionale delle professioni sanitarie). Anche l'attività non sotto la propria responsabilità professionale e a titolo dipendente presuppone che il dietista sia in possesso di diploma iscritto a tale registro.

L'attività svolta dal dietista è di conseguenza soggetta anche a vigilanza e il professionista deve svolgere il suo lavoro rispettando gli obblighi professionali elencati all'art. 16 LPSan. In qualità di fornitori di prestazioni ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 LAMal, i dietisti che adempiono alle condizioni dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) possono inoltre fatturare le proprie prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria medico-sanitaria (AOMS).

In sintesi, la differenza tra dietista e nutrizionista consiste nel fatto che il primo è un operatore sanitario, soggiace a una regolamentazione specifica federale e cantonale (LPSan e Legge sanitaria), necessita di autorizzazione per esercitare la professione, si occupa anche di persone malate e può fatturare le sue prestazioni alla cassa malati. Il nutrizionista per contro non svolge una professione regolamentata in Svizzera, non è un operatore sanitario, può elaborare piani alimentari solo per soggetti sani e non può fatturare le proprie prestazioni a carico dell'AOMS.

Fatta questa premessa, rispondiamo come segue alle domande poste.

### **1. Il Consiglio di Stato è al corrente dell'attività di questi dietisti/nutrizionisti non qualificati?**

Sino ad oggi l'Ufficio di sanità, che è l'autorità di vigilanza sulle professioni sanitarie, ha istruito 7 incarti relativi a una presunta attività abusiva da parte di nutrizionisti. Nella maggior parte dei casi le infrazioni riscontrate riguardavano l'utilizzo improprio della denominazione di dietista e del termine "terapia", costituenti una violazione della pubblicità.

Al momento della segnalazione l'Ufficio di sanità interviene istruendo il caso e verificando prima di tutto se la persona sta eseguendo effettivamente prestazioni di competenza del dietista. In tal caso l'interessato viene immediatamente diffidato dall'esercitare la professione di dietista e viene avviata una procedura per esercizio abusivo dell'attività che, in casi gravi, può anche portare ad una segnalazione al Ministero pubblico (art. 95 Legge sanitaria). Sino ad oggi per nessun caso sono stati ravvisati gli estremi per una segnalazione all'autorità penale.

**2. Se sì, come giustifica la loro presenza in netto contrasto - anche per i controlli effettuati - con i professionisti certificati per legge?**

Come indicato, siamo in presenza di due professioni distinte, con percorsi scolastici diversi, e per questo con facoltà di presa a carico differenti.

La professione del dietista, ed il suo percorso formativo, sono disciplinati chiaramente, in quanto ad essi è permessa la presa a carico di pazienti con problemi di salute. Per diventare dietista l'operatore sanitario deve ottenere una laurea in nutrizione e dietetica in una scuola universitaria professionale svizzera riconosciuta. Gli anni di studio si suddividono in due terzi in seno all'istituto scolastico e un terzo di moduli pratici. La parte teorica comprende diversi temi: l'alimentazione e la dietoterapia, la medicina, la promozione della salute, la prevenzione, la psicologia, la metodologia didattica e la consulenza. Queste basi sono approfondite durante gli studi nel corso di diversi stage pratici in vari istituti (ospedali, studi di consulenza, industria, servizi di promozione della salute, ecc.).

La professione di nutrizionista, da svolgere solo su pazienti sani, senza presa a carico terapeutica e non contemplata fra le professioni sanitarie, non è per contro regolamentata e non sottostà dunque a nessun percorso formativo predefinito.

Entrambe le professioni sono legittime e consentite, ma devono essere esercitate in modo differente e su una differente tipologia di utenti, che deve essere rispettata.

**3. Come giustifica la pubblicità offerta da queste aziende in contrasto con il divieto di fare altrettanto imposto ai professionisti qualificati?**

Non essendo i nutrizionisti degli operatori sanitari ai sensi della legislazione federale o cantonale, essi non sottostanno alle specifiche normative regolanti i criteri sulla pubblicità in ambito sanitario (contrariamente ai dietisti che sono tenuti a rispettare quanto imposto dall'art. 16 LPSan). Come in precedenza indicato, questi professionisti non possono per contro identificarsi quali dietisti. In questi casi l'Ufficio di sanità interviene imponendo di rimuovere la pubblicità ingannevole ed emanando sanzioni nel caso in cui vengono violate le disposizioni della LPSan e della Legge sanitaria (art. 95 Legge sanitaria).

**4. Cosa intende fare il Consiglio di Stato affinché sia applicata la legge? Si intende procedere a controlli preventivi (e retroattivi) quando viene aperta una Sagl nel campo della salute come già avviene ad esempio per gli igienisti dentali a domicilio (ivi compresi eventuali dipendenti)?**

L'Ufficio di sanità è competente per il rilascio dell'abitabilità e dell'agibilità degli edifici di uso pubblico e collettivo (art. 38a e 65 Legge sanitaria). L'agibilità dei locali viene dunque rilasciata anche nei casi in cui non vengono dispensate prestazioni sanitarie. Questo significa che, al momento dell'avvio dell'attività professionale, l'Ufficio di sanità verifica che i locali in cui verranno dispensate prestazioni di consulenza alimentare adempiano ai requisiti necessari per ottenere l'agibilità.

Gli ispettori verificano inoltre le figure professionali attive nella struttura e se la loro attività è soggetta ad autorizzazione (art. 38a e 65 Legge sanitaria). Nel caso in cui si tratti di

prestazioni non soggette ad autorizzazione, come nel caso dei nutrizionisti, l'Ufficio verifica che le generalità e le prestazioni dispensate siano presentate ai clienti in maniera chiara e che non vi sia rischio di confusione.

In seguito, dovendo l'Ufficio di sanità vigilare su oltre 9'000 operatori sanitari autorizzati, i controlli vengono effettuati su segnalazione.

**5. Il Consiglio di Stato ha già intavolato - o intende farlo - una discussione con l'Associazione Svizzera delle-dei Dietiste-i (ASDD) sezione Ticino in merito a quanto sopra esposto?**

Sino ad oggi non è stato sollecitato alcun incontro da parte dell'Associazione delle/dei dietiste/i ASDD per discutere la problematica sollevata con la presente interrogazione. Il preposto Ufficio di sanità è certamente a disposizione per accogliere e confrontarsi sul tema con i rappresentanti della categoria dei dietisti.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 5 ore.*

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

  
Christian Vitta

Il Cancelliere

  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio di sanità (dss-us.comunicazioni.interne.ac@ti.ch)